

Rapporto parziale 1

numero	data	Dipartimento
5039 Rparz.1	8 febbraio 2001	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio 26 settembre 2000 concernente il Piano direttore cantonale: procedura di approvazione della scheda di coordinamento del Piano direttore di categoria “dato acquisito”: 13.2 Nuovo poligono di tiro del Monte Ceneri

Istanza di chiamata in causa presentata dalla Società tiratori del Gaggio di Cureglia

1. INTRODUZIONE

1.1 Scheda 13.2 del 20 ottobre 1998

Il 20 ottobre 1998 il Consiglio di Stato ha adottato la scheda di coordinamento 13.2 – Nuovo poligono di tiro del Monte Ceneri – di categoria dato acquisito. Essa è stata pubblicata dal 9 novembre al 9 dicembre 1998 (art. 18 LALPT).

I Comuni di Rivera e Origgio hanno presentato ricorso contro la scheda.

Con il messaggio 26 settembre 2000 il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio di:

- respingere il ricorso del Comune di Rivera e parzialmente quello di Origgio, confermando la localizzazione del poligono di tiro a carattere regionale del Monte Ceneri in località Poregia;
- accogliere parzialmente il ricorso del Comune di Origgio relativo all'ampliamento del comprensorio di tiro del futuro poligono regionale anche ai comuni che fanno ora capo all'impianto di Origgio/Cureglia.

1.2 Ricorso/istanza di chiamata in causa del 12 agosto 1999

Il 12 agosto 1999 la Società tiratori del Gaggio di Cureglia, in Origgio, patrocinata dall'avv. Arnaldo Bolla, ha presentato al Gran Consiglio:

- a) ricorso contro la risoluzione 27 luglio 1999 del Presidente del Consiglio di Stato costituente decisione provvisoria nella vertenza dipendente da 4 ricorsi contro la risoluzione 18 novembre 1998 del Dipartimento del territorio concernente l'ordine di risanamento del poligono di tiro di Cureglia/Origgio;

ed eventualmente

- b) istanza di chiamata in causa affinché le venga data l'opportunità di esprimersi nella procedura dipendente dal ricorso 28 gennaio 1999 del Comune di Origgio contro la scheda di coordinamento 13.2 del piano direttore cantonale.

2. RICORSO CONTRO LA RISOLUZIONE 27 LUGLIO 1999 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Ordine di risanamento del Dipartimento del territorio

Il 18 novembre 1998 il Dipartimento del territorio ha ordinato il risanamento in due fasi del poligono di tiro per armi leggere sito al mappale n. 565 RFD del Comune di Origlio (casa del tiratore) di proprietà della Società tiratori del Gaggio di Cureglia. Con la stessa decisione il Dipartimento ha accordato alla Società tiratori del Gaggio una facilitazione in materia di risanamento prevista dall'OIF e ha indicato esplicitamente che, data la gravità della situazione fonica, un eventuale ricorso contro l'attuazione della prima fase del risanamento non avrebbe effetto sospensivo.

Contro la decisione hanno ricorso al Consiglio di Stato la Società tiratori del Gaggio di Cureglia e il Comune di Origlio. Sono inoltre stati presentati due ricorsi da parte di privati. La Società tiratori del Gaggio e il Comune di Origlio hanno chiesto, con obiettivi diametralmente opposti, il ripristino dell'effetto sospensivo. La Società tiratori del Gaggio ha chiesto anche la sospensione del procedimento.

Decisione del Presidente del Consiglio di Stato

Il 27 luglio 1999 il Presidente del Consiglio di Stato ha statuito sulle domande provvisorie volte al ripristino dell'effetto sospensivo e alla sospensione del procedimento. Le domande sono state tutte respinte e di conseguenza è stata confermata l'immediata esecutività nella sua integralità della prima fase del risanamento del poligono di tiro.

Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

Il 12 agosto 1999, oltre al ricorso/istanza di chiamata in causa al Gran Consiglio, la Società dei tiratori del Gaggio di Cureglia ha presentato lo stesso ricorso anche al Tribunale cantonale amministrativo.

Il 31 marzo 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto parzialmente la richiesta, concedendo l'effetto sospensivo al ricorso della Società tiratori del Gaggio limitatamente all'ordine di posare tunnel fonoassorbenti.

Il ricorso al Gran Consiglio contro la risoluzione 27 luglio 1999 del Presidente del Consiglio di Stato è irricevibile. Il Gran Consiglio non è l'autorità competente; il ricorso è nel frattempo già stato deciso dal Tribunale cantonale amministrativo.

3. ISTANZA DI CHIAMATA IN CAUSA NELLA PROCEDURA D'APPROVAZIONE DELLA SCHEDA DI COORDINAMENTO 13.2

Facoltà di ricorso contro le schede di coordinamento di categoria dato acquisito

«I piani direttori vincolano le autorità» (art. 9 cpv. 1 LPT); il diritto cantonale precisa «le autorità e le Regioni» (art. 22 cpv. 1 LALPT).

Conseguentemente, solo «i Comuni, gli altri enti pubblici e alle Regioni interessate» possono presentare ricorso al Gran Consiglio contro le schede di coordinamento di categoria dato acquisito (art. 18 cpv. 3 LALPT). I privati – che non sono destinatari della pianificazione direttrice – non sono invece legittimati a impugnare un piano direttore; «i loro diritti potranno essere fatti valere in sede di pianificazione dell'utilizzazione (piani regolatori, piani particolareggiati, piani di utilizzazione cantonali, ecc.)» (Scolari, Commentario, N. 138 ad art. 15/19 LALPT, pag. 101).

Scopo della chiamata in causa

Nella misura in cui la chiamata in causa di terzi (art. 25 LPAm) ha per scopo principale di «estendere nei loro confronti la forza di cosa giudicata della decisione finale» (Borghi - Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 25 LPAm, pag. 124) e di permettere loro di «esercitare i diritti spettanti alle parti» (art. 25 cpv. 2 LPAm), appare evidente che, in ragione di quanto appena esposto, la chiamata in causa della Società tiratori del Gaggio nella procedura ricorso al Gran Consiglio contro la scheda di coordinamento 13.2 non è proponibile.

Del resto «la competenza è stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni, non può essere fondata né modificata per accordo delle parti» (art. 2 LPAm). Considerato pure che «la chiamata in causa non permette tuttavia di eludere l'applicazione di altri imperativi disposti processuali, quali ad esempio le regole concernenti le modalità e i termini ricorsuali» (Borghi - Corti, op. cit., N. 3 ad art. 25 LPAm, pag. 125), ne discende, a maggior ragione ancora, l'inammissibilità della domanda presentata dalla Società tiratori del Gaggio.

Per i motivi indicati, l'istanza di chiamata in causa presentata dalla Società tiratori del Gaggio deve essere respinta.

Ciò non toglie che il Gran Consiglio è ovviamente libero di assumere tutte le informazioni ritenute necessarie per l'evasione ed il giudizio dei ricorsi presentati dai Comuni di Origlio e Rivera. In particolare, nell'ambito dell'approvazione di schede di coordinamento del piano direttore, di piani di utilizzazione cantonali o di piani generali, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha sempre sentito – generalmente tramite una sua delegazione – le parti particolarmente interessate.

4. CONCLUSIONI

La Commissione per la pianificazione del territorio invita il Gran Consiglio ad approvare il progetto di decisione allegato.

Per la Commissione speciale pianificazione del territorio:

Riccardo Calastri, relatore
Arn - Bobbià - Canal - Feistmann -
Ferrari C. - Lepori - Marzorini -
Minotti - Quadri - Suter - Tarchini

PROGETTO DI DECISIONE

- esaminato il ricorso/chiamata in causa presentato dalla Società tiratori del Gaggio di Cureglia il 12 agosto 1999;
- visto il messaggio del Consiglio di Stato no. 5039 del 26 settembre 2000;
- visto il rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio no. 5039 Rparz.1 dell'8 febbraio 2001;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

d e c i d e :

1. Il ricorso della Società tiratori del Gaggio di Cureglia contro la risoluzione 27 luglio 1999 del Presidente del Consiglio di Stato è irricevibile.
2. L'istanza di chiamata in causa della Società tiratori del Gaggio di Cureglia nell'ambito della procedura di ricorso contro la scheda di coordinamento 13.2 del piano direttore è respinta.
3. Non si riscuotono né tasse né spese.
4. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto parziale della Commissione, alla Società tiratori del Gaggio di Cureglia e alle parti interessate:
 - Comune di Origlio
 - Comune di Rivera
 - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

L. Brenni

R. Schnyder